

## CONVENZIONE

I sottoscritti

- BRUSTIA GIOVANNI nato a Casaleggio Novara il giorno 5 novembre 1942, domiciliato per la carica presso la sede sociale,

nella sua qualità di amministratore delegato in rappresentanza della società

- "**Acqua Novara.VCO S.p.A.**", con sede legale in Novara via Triggiani n.9, con capitale sociale di euro 7.839.467,00 interamente versato, numero di iscrizione nel registro delle imprese di Novara e codice fiscale 02078000037, in esecuzione della deliberazione dell'assemblea straordinaria della società stessa in data 1 agosto 2016, il cui verbale è stato redatto dal notaio Fabio Auteri con il n. 50941/23625 di repertorio, registrato a Novara il 3.8.2016 al n. 9423 serie 1T;

- ..... legale rappresentante del **Comune di Borgomanero** con sede in .....cod. fiscale .....
- ..... legale rappresentante del **Comune di Soriso** sede in .....cod. fiscale .....
- ..... legale rappresentante del **Comune di Cavallirio** sede in .....cod. fiscale .....
- ..... legale rappresentante del **Comune di Boca** sede in .....cod. fiscale .....
- ..... legale rappresentante del **Comune di Gargallo** sede in .....cod. fiscale .....
- ..... legale rappresentante del **Comune di Maggiora** sede in .....cod. fiscale .....
- ..... legale rappresentante del **Comune di Gattico** sede in .....cod. fiscale .....
- .....legale rappresentante del **Comune di Gozzano** sede in .....cod. fiscale .....
- Successivamente indicati come "Comuni sottoscrittori"

Detti componenti della cui identità personale, qualifiche e poteri io notaio sono certo

## PREMESSO CHE

a) con atto ricevuto dal notaio Fabio Auteri in data 7.11.2016, n. 51598/24054 di repertorio, registrato a Novara il 22.11.2016 al n. 13345, le società suddette hanno sottoscritto atto di scissione parziale dalla società "ACQUEDOTTO DI BORGOMANERO, GOZZANO E UNITI S.R.L." a favore della società beneficiaria "Acqua Novara.VCO S.p.A." mediante assegnazione, tra l'altro, dei terreni individuati nella descrizione allegata al suddetto atto sotto la lettera "A";

b) nel medesimo atto di scissione parziale è stato pattuito, in conformità a quanto stabilito nel progetto di scissione, come approvato dalle rispettive assemblee in data 1 agosto 2016, che in capo alla società scissa "ACQUEDOTTO DI BORGOMANERO, GOZZANO E UNITI S.R.L." sarebbe rimasto il diritto di sfruttare gli impianti di comunicazioni

elettroniche (di seguito antenne) già esistenti su detti terreni, di proprietà della società beneficiaria a seguito della scissione, e di posizionarne di nuove con il consenso della società beneficiaria medesima;

c) che gli impianti di trasmissione esistenti sono attualmente locati come segue:

- contratto di locazione con Vodafone Omnitel N.V. sottoscritto in data 10.4.2013 e registrato in data 30.9.2013 al n. 935 serie 3T;

- contratto di locazione con WIND Telecomunicazioni S.p.A. sottoscritto in data 30.1.2015 e registrato in data 14.9.2015 al n. 7576 serie 3T;

- contratto di locazione con Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. sottoscritto in data 22.12.2015 e registrato in data 4.1.2016 al n. 11 serie 3T;

- contratto di locazione con NGI S.P.A. sottoscritto in data 1.2.2012 e registrato in data \_\_\_\_\_ al n. serie 3T;

- contratto di locazione con NGI S.P.A. sottoscritto in data 1.2.2012 e registrato in data \_\_\_\_\_ al n. serie 3T;

- contratto di locazione con NGI S.P.A. sottoscritto in data 1.2.2012 e registrato in data \_\_\_\_\_ al n. serie 3T;

- contratto di locazione con NGI S.P.A. sottoscritto in data 1.2.2012 e registrato in data \_\_\_\_\_ al n. serie 3T;

- contratto di locazione con NGI S.P.A. sottoscritto in data 1.2.2012 e registrato in data \_\_\_\_\_ al n. serie 3T;

d) essendo Acquedotto di Borgomanero, Gozzano e uniti srl destinata, a breve, al suo scioglimento, l'Assemblea dei soci ed i consigli comunali dei Comuni soci avevano stabilito, come da progetto di scissione, che con la successiva chiusura della società sarebbero stati trasferiti ai Comuni soci anche il diritto di sfruttare gli impianti di comunicazioni elettroniche (di seguito antenne) già esistenti su detti terreni, di proprietà della società beneficiaria a seguito della scissione, e di posizionarne di nuove con il consenso della società beneficiaria medesima mediante la sottoscrizione di apposito atto convenzionale

e) ora, anche al fine di evitare inutili ulteriori procedure burocratiche, l'Assemblea dei soci e i Consigli Comunali dei Comuni soci hanno ritenuto di procedere al trasferimento del suddetto diritto prima della chiusura della società e, quindi, di dar corso alla sottoscrizione dell'atto di convenzione direttamente tra Acqua Novara vco spa e gli otto Comuni soci di Acquedotto di Borgomanero, Gozzano e uniti srl come sopra costituiti, per quota indivisa ognuno per le seguenti quote:

Comune di Borgomanero per la quota indivisa del 43%, Comune di Gozzano per la quota indivisa del 16%, Comune di Gattico per la quota indivisa del 10%, Comune di Maggiora per la quota indivisa del 7%, Comune di Boca per la quota indivisa del 6%, Comune di Cavallirio per la quota indivisa del 6%, Comune di Gargallo per la quota indivisa del 7% e Comune di Soriso per la quota indivisa del 5%

f) che si pone la necessità di meglio definire detto diritto nonché di regolarne l'esercizio,

CIO' PREMESSO

convengono e stipulano quanto segue:

#### ARTICOLO 1

I Comuni di Borgomanero per la quota indivisa del 43%, Gozzano per la quota indivisa del 16%, Gattico per la quota indivisa del 10%, Maggiora per la quota indivisa del 7%, Boca per la quota indivisa del 6%, Cavallirio per la quota indivisa del 6%, Gargallo per la quota indivisa del 7% e Soriso per la quota indivisa del 5% come sopra rappresentati hanno diritto a percepire i corrispettivi dovuti per l'installazione ed il mantenimento delle antenne attualmente installate o che possono in futuro essere installate sugli immobili trasferiti con l'atto di scissione.

#### ARTICOLO 2

Per l'installazione di nuove antenne sarà necessaria l'autorizzazione di "Acqua Novara.VCO S.p.A.", che non potrà essere negata se non per giusta causa oppure per motivi che potrebbero nuocere al regolare funzionamento del servizio idrico-integrato.

#### ARTICOLO 3

Il diritto ha durata di 30 anni.

#### ARTICOLO 4

Il diritto è liberamente cedibile a terzi da parte dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione ed a tale fine "Acqua Novara.VCO S.p.A." presta già il proprio consenso ai sensi del primo comma dell'art. 1407 c.c..

#### ARTICOLO 5

"Acqua Novara.VCO S.p.A." conferisce mandato con rappresentanza, conferendo la relativa procura, affinché i Comuni sottoscrittori ed i successivi aventi causa possano negoziare, stipulare, modificare i contratti con i terzi, nonché percepire direttamente dai terzi i corrispettivi e regolare ogni aspetto economico.

#### ARTICOLO 6

Per motivi legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro, le modalità di accesso per la manutenzione delle antenne dovranno essere concordate con "Acqua Novara.VCO S.p.A." in modo che ciò avvenga solo in presenza di personale della stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.